

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1635)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1971 (V. Stampato n. 1177)

d'iniziativa del deputato IANNIELLO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 marzo 1971*

Modifica all'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336,
per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del
fondo di previdenza dei collocatori comunali inquadrati nel
ruolo organico

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, è sostituito dai seguenti:

« Per il personale inquadrato nel ruolo dei collocatori comunali, ai sensi del precedente articolo 9, che ottenga il riscatto, ai fini della pensione, del servizio reso a contratto, su conforme domanda presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 10, il Fondo di previdenza deve restituire allo Stato ed agli interessati i contributi rispettivamente versati durante il servizio reso a contratto.

Tali contributi devono altresì essere restituiti dal Fondo al rimanente personale che non abbia chiesto o non ottenga il riscatto, subordinatamente alla presentazione di domanda certificante la rinuncia alla richiesta del riscatto o al mancato conseguimento di esso.

Le somme computate a titolo di interessi per effetto degli investimenti o comunque acquisite quali sopravvenienze della gestione speciale collocatori comunali, unitamente a quelle derivanti dall'aliquota del 4,50 per cento accantonate sui prestiti concessi al personale, salvo la quota destinata alle spese di amministrazione, vengono destinate, nei limiti delle disponibilità, in conformità della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, al riscatto del servizio prestato nella posizione di contrattisti di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, ai fini della buonuscita, secondo le modalità che saranno concordate, con apposita convenzione, fra l'amministrazione del Fondo e l'ENPAS entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Ultimata la devoluzione all'ENPAS di cui al comma precedente, le eventuali eccedenze restano di pertinenza della categoria interessata e saranno utilizzate secondo le modalità da concordarsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la categoria stessa.

Le somme di cui trattasi, quali redditi del fondo mutuante nell'attività di assistenza creditizia, continuano ad essere esenti da ogni imposta conformemente all'articolo 10 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, e al disposto del secondo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 ».